



**REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

CONVENZIONE ISTITUZIONALE
tra
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
e
Regione Umbria

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in Via Forno n. 8, tra

- Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche, per l'Orientamento e la Formazione) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito "Ministero", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone

e

- la Regione Umbria con sede a Perugia, Piazza Italia 1, di seguito indicata "Regione", rappresentata dalla Dirigente del Servizio Istruzione Università e Ricerca, Dott.ssa Daniela Angeloni

PREMESSO

- che il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono impegnati in azioni finalizzate a facilitare la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro; a rilanciare l'istruzione tecnico-professionale; a rilanciare il contratto di apprendistato ed a promuovere un uso più efficace dei tirocini formativi;
- che il Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università – FixO S&U", proposto da Italia Lavoro Spa, in attuazione di detti obiettivi, è stato approvato dal Ministero del Lavoro;

- che Italia Lavoro S.p.A. è soggetto promotore ed attuatore del suddetto programma ;
- che tale Programma, prevede quattro linee di intervento: 1) il rafforzamento della governance territoriale tra i sistemi dell'istruzione e della formazione nell'ambito del sistema regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro; 2) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in 365 istituti di scuola secondaria superiore di secondo grado, statali o paritari, di seguito denominati "Scuole" e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a 55mila diplomandi e diplomati, con particolare riferimento al tirocinio di formazione e orientamento e al contratto di apprendistato; 3) la qualificazione dei servizi di orientamento e placement in circa 70 Università e la promozione di misure e dispositivi di politica del lavoro rivolti a laureati e dottori di ricerca, con particolare riferimento al contratto di alto apprendistato e ricerca e al tirocinio di formazione e di orientamento; 4) la promozione di circa 2000 percorsi di inserimento lavorativo rivolti a laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano d'eccellenza e del sostegno alle imprese che intendono assumere giovani altamente specializzati e qualificati, anche mediante contratti di apprendistato;

VISTO

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- l'art.4 di tale Protocollo, che ha stabilito che, con successiva convenzione tecnico-esecutiva, sarebbero stati definiti tempi e modalità di attuazione delle azioni previste con particolare riferimento all'erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie;
- l'art. 29 del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 04/08/2011 e il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/09/2011 (modalità di pubblicazione dei cv su Cliclavoro);
- l'art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- l'Accordo del 15/03/2012 (Repertorio n.58), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- l'Accordo del 19/04/2012 (Repertorio n. 96), ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- la Legge Regionale n. 11 2003 "Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 05/07/2011 n. 72 "Piano triennale del lavoro 2011/2013"
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 837 del 26/07/2011 "Piano operativo delle politiche per la crescita e l'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 31/1/2011 "Entrata in vigore del Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di attestazione e di certificazione di cui alla DGR n. 51 del 18/01/2010"
- la Legge Regionale n. 7 2009 , Sistema Formativo Integrato Regionale come integrata dall'art.26 comma 1 della Legge regionale 30 marzo 2011 n.4
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.473 del 6 aprile 2009 "Atto di indirizzo delle Azioni di Orientamento rivolte alle persone nei percorsi dell'istruzione, formazione, e lavoro"
- L.R. 30 maggio 2007 n. 18 – Disciplina dell'apprendistato
- REGOLAMENTO REGIONALE 18 settembre 2008, n. 5. - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)
- DGR N. 441 del 24/04/2012 - Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011.

CONSIDERATO

- che appare opportuno - al fine di favorire l'occupazione e l'occupabilità dei giovani intervenendo sulla riduzione dei tempi di transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro - attivare, anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli attori pubblico-privati del mercato del lavoro già operanti sul territorio, interventi volti a favorire lo sviluppo, all'interno delle Scuole e delle università, di servizi di intermediazione e di dispositivi di politica attiva del lavoro, quali in particolare il tirocinio di formazione e orientamento e il contratto di apprendistato;
- che l'attivazione dei predetti interventi deve svilupparsi in un'ottica di un'efficace collaborazione reciproca e di sostenibilità, attraverso il potenziamento dell'integrazione tra azioni e risorse nazionali e regionali, favorendo la complementarità degli interventi medesimi.

Tanto premesso, visto e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se alla medesima materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 di cui in premessa, intendono definire le modalità di attuazione del Programma "FIxO - S&U", sul territorio regionale, in merito alle specifiche azioni e attività previste.

ARTICOLO 3

OBIETTIVI E ATTIVITA'

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Scuole, si intende:

- strutturare e qualificare i servizi di orientamento e placement nelle Scuole presenti sul territorio regionale;
- implementare lo sviluppo di reti e raccordi tra le Scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale;

- supportare la promozione di dispositivi e misure di politica attiva del lavoro per i diplomandi e diplomati (tirocini di formazione e orientamento e contratti di apprendistato).

Per quanto riguarda l'ambito di intervento relativo alle Università, si intende:

- qualificare i servizi di placement delle Università, in coerenza con gli standard presenti sul territorio regionale;
- supportare la promozione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, in stretta sinergia con la Regione e il Sistema delle Imprese;
- supportare la Regione per la qualificazione dei tirocini di formazione e orientamento con la attestazione delle competenze;
- rafforzare le reti ed i raccordi con gli operatori del settore del mercato del lavoro - Agenzie per il Lavoro, Consulenti del Lavoro, Centri per l'Impiego, etc.
 - per lo sviluppo dei servizi per l'inserimento lavorativo dei laureati e dei dottori di ricerca.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, le attività di assistenza tecnica a Scuole e Università che saranno svolte ad integrazione delle priorità regionali, riguarderanno:

- o la realizzazione delle azioni di assistenza tecnica al trasferimento di metodologie e strumenti in un'ottica atta a garantire che tutte le attività del Programma si strutturino all'insegna della sostenibilità dei servizi istituiti da Scuole e Università;
- o il trasferimento di metodologie e strumenti rivolti a sostenere la transizione fra istruzione e lavoro degli studenti disabili in uscita dai percorsi di istruzione superiore;
- o l'impostazione delle azioni verso le Scuole all'insegna dell'integrazione fra le risorse e le attività di assistenza tecnica previste da FIXO S&U con misure di incentivazione dei servizi di orientamento e placement promosse dalla Regione Umbria;
- o la sperimentazione di un modello per la qualificazione dei percorsi di tirocinio di orientamento e formazione anche attraverso il rilascio di attestazioni trasparenti di cui alla modulistica regionale o con essa coerenti;
- o l'individuazione di Unità di Competenza non ricomprese nel Repertorio regionale dei profili professionali;
- o inoltre, qualora il sistema di regolazione regionale dei tirocini e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca entrasse in vigore in tempi coerenti con la pianificazione temporale del progetto, sarà possibile

promuovere la diffusione delle norme introdotte dalla regolazione regionale all'interno delle misure promosse da FIXO.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il Ministero e la Regione nella attuazione delle azioni previste opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate.

L'individuazione delle Scuole sarà effettuata con Avviso pubblico, predisposto da Italia Lavoro ed approvato dal Ministero, che sarà pubblicato dalla Regione e da Italia Lavoro.

I criteri di valutazione saranno definiti in accordo con la Regione, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale.

All'Avviso Pubblico potranno partecipare le Scuole che abbiano effettuato l'iscrizione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) per il tramite del portale CLICLAVORO, ovvero che dimostreranno di aver effettuato la richiesta di iscrizione entro la data di sottoscrizione del sottorichiamato "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro.

Le Scuole parteciperanno all'Avviso Pubblico attraverso la presentazione di candidature per accedere al contributo diretto a sviluppare e/o qualificare i servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni, all'interno del sistema scolastico.

Potranno presentare le candidature:

- istituti tecnici;
- istituti professionali;
- istituti d'istruzione superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale;
- reti di istituti, composte eventualmente anche da licei, il cui soggetto capofila sia un istituto tecnico o professionale o un istituto d'istruzione superiore con almeno un indirizzo di studio tecnico o professionale.

Le candidature saranno valutate secondo i criteri e le modalità definiti nello stesso Avviso.

Le Scuole selezionate stipuleranno un "Protocollo Operativo" con Italia Lavoro - previo nulla osta del Ministero - ove verranno individuate le risorse economiche messe a disposizione dal Ministero stesso ed eventualmente anche dalla Regione.

ARTICOLO 5
DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

La presente convenzione avrà durata pari a quella del Programma FIXO S&U ossia fino al 31/12/2013.

Resta inteso che laddove fossero autorizzate dal Ministero proroghe temporali al Programma, la presente convenzione si intenderà automaticamente rinnovata.

ARTICOLO 6
RISORSE ECONOMICHE

Il Programma FIXO S&U prevede contributi per n. 9 Scuole o Reti di scuole sul territorio regionale, che saranno selezionate con Avviso Pubblico, fino ad un massimo di Euro 270.000, al fine di erogare servizi di placement ed orientamento a favore di n. 1.350 diplomandi /diplomati.

Tali risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento delle stesse, per conto del Ministero del Lavoro.

A tal fine, Italia Lavoro stipulerà con le singole Scuole il "Protocollo Operativo" al quale saranno allegate le "procedure di gestione e rendicontazione delle risorse economiche".

ARTICOLO 7
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Ministero e la Regione si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione e dagli eventuali documenti in essa richiamati.

LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA.

Roma,

**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**
DGPAPL

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Pirrone

Regione Umbria
Direzione Regionale
Salute coesione sociale
e società delle conoscenze
Servizio Istruzione
Università e Ricerca

La Dirigente
Dott.ssa Daniela Angeloni